REGOLAMENTO (CEE) N. 1936/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1988

recante misure conservative nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 [2],

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 ogni anno devono essere fissati — primo dell'inizio della campagna di commercializzazione — un prezzo d'orientamento per i bovini adulti e un prezzo d'intervento, ai fini dell'applicazione dei meccanismi d'intervento; che la campagna di commercializzazione 1987/1988, prolungata dal regolamento (CEE) n. 1412/88 del Consiglio [3], termina il 3 luglio 1988; che la Commissione ha presentato al Consiglio opportune proposte per la fissazione dei prezzi per la campagna 1988/1989 e per la modifica del regime d'intervento; che, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi suddetti per la campagna di commercializzazione 1988/1989 né la modifica del regime d'intervento; che la Commissione, nell'adempimento degli obblighi assegnatile dal trattato, è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili a garantire il funzionamento ininterrotto della politica agraria comune nel settore delle carni bovine; che tali misure sono adottate a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni che verranno dal Consiglio per la medesima campagna 1988/1989;

considerando che, nel quadro di tali misure conservative, è opportuno garantire la continuità, da un lato, del regime delle importazioni e, dall'altro, del regime degli interventi; che, per il calcolo dei prelievi all'importazione, è opportuno mantenere in vigore il livello del prezzo d'orientamento per i bovini adulti fissato dal Consiglio per la campagna 1987/1988; che, per quanto concerne il regime d'intervento, è opportuno mantenere in vigore il livello del prezzo d'intervento fissato dal Consiglio per la campagna 1987/1988;

considerando che, d'altro canto, la proposta della Commissione relativa alla modifica del regime d'intervento è tale da determinare una flessione del livello di sostegno del mercato; che detta proposta è nota agli operatori e che da alcuni mesi è stata osservata una tendenza all'aumento dei conferimenti all'intervento;

considerando che in assenza di una decisione del Consiglio — nonostante esista una forte maggioranza favorevole alla proposta della Commissione — c'è il rischio che le offerte all'intervento aumentino considerevolmente; che in attesa di una decisione del Consiglio e per evitare perniciose perturbazioni della gestione del settore e spese inopportune è necessario applicare senza indugio a titolo conservativo le misure di cui si tratta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo da prendere in considerazione per quanto concerne il prezzo d'orientamento dei bovini adulti ai fini dell'applicazione dei prelievi all'importazione è il prezzo d'orientamento fissato, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, dal regolamento (CEE) n. 1891/87 del Consiglio [4], ossia 205,02 ECU/100 kg in peso vivo.

Articolo 2

L'importo da prendere in considerazione per quanto concerne il prezzo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, ai fini dell'applicazione dei meccanismi d'intervento è fissato, per le carcasse di animali maschi della qualità R3 della tabella comunitaria di classificazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio [5], a 344 ECU/100 kg in peso carcassa.

Articolo 3

Le due clausole di seguito precisate relative alla fissazione del prezzo d'acquisto all'intervento, previste dall'articolo 6 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68,

i) maggiorazione del prezzo d'acquisto in misura corrispondente al 2,5 % del prezzo d'intervento espresso allo stadio macellato per la qualità R3;

ii) prezzo d'acquisto non inferiore al più alto dei prezzi medi di mercato da considerare per il calcolo della media ponderata,

sono applicate, fatte salve le disposizioni seguenti:

— se la media ponderata dei prezzi di mercato di cui al primo trattino è superiore all'82 % del prezzo d'intervento, le due clausole di cui ai punti i) e ii) possono non essere applicate;

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.
[3] GU n. L 130 del 26. 5. 1988, pag. 1.
[4] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 28.
[5] GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

— se detta media è inferiore o uguale all'82 % e superiore al 78 % del prezzo d'intervento, la clausola di cui al punto ii) può non essere applicata ;

— se detta media è inferiore o uguale al 78 % del prezzo d'intervento, le clausole citate sono applicabili, ma per la maggiorazione prevista dalla clausola di cui al punto ii) può essere previsto un massimale pari al 4 % del prezzo d'intervento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1988.

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano senza pregiudizio delle decisioni che, se del caso, il Consiglio adotterà per la campagna di commercializzazione 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente